



COMUNE DI LUCOLI
PROVINCIA DI L'AQUILA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI
DI PUBBLICO SPETTACOLO**

(D.C.C. N. 28 DEL 18/12/2018)

Sommario

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 DEFINIZIONI
- ART. 3 ATTIVITA' SOGGETTO AL PARERE DELLA COMMISSIONE
- ART. 4 ATTIVITA' NON SOGGETTE AL PARERE DELLA COMMISSIONE
- ART. 5 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
- ART. 6 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE
- ART. 7 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
- ART. 8 RIUNIONI
- ART. 9 PARERI E VOTAZIONI
- ART. 10 VERBALE DI RIUNIONE
- ART. 11 COMMISSIONE RISTRETTA DI CONTROLLO
- ART.12 PROCEDIMENTO ORDINARIO CON RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 13 PROCEDIMENTO ORDINARIO CON RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO
- ART. 14 ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO NON OLTRE DUE ANNI DALLA VERIFICA DI AGIBILITA'
- ART. 15 ALLESTIMENTI TEMPORANEI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE CHE SI CONCLUDONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO
- ART. 16 SUBINGRESSO NELLE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO
- ART. 17 COMPENSI E SPESE DI VERIFICA E SOPRALLUOGO
- ART. 18 TUTELA DEL LAVORO
- ART. 19 RINVIO DINAMICO
- ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora innanzi denominata semplicemente commissione, di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931, n.773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311 e dall'art 4 del D.Lgs. n. 222/2016 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. In base a quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente regolamento:

- a) per **luogo pubblico** si intende quello cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, parchi pubblici, ecc.);
- b) per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per **luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per **spettacoli** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per **trattenimenti** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.:ballo);
- f) per **manifestazioni temporanee** si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per **allestimenti temporanei** si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per **locali** si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per **spettacoli viaggianti** si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) per **parchi di divertimento** si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) per **parchi di divertimento permanenti** si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

ART. 3 ATTIVITA' SOGGETTE AL PARERE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione comunale esprime parere di agibilità in merito alle seguenti strutture purché di capienza inferiore a 1.300 persone:

- a) teatri, compresi quelli con copertura a tenda;
- b) cinematografi e cinema-teatri dotati di scena o altri spazi per rappresentazioni e spettacoli;
- c) complessi di spettacoli viaggianti, se superiori alle sette unità;
- d) circhi.

2. La Commissione comunale esprime parere di agibilità in merito alle seguenti ulteriori strutture,

purché di capienza non superiore a 5.000 persone:

- a) locali di trattenimento ed attrazioni varie, compresi gli spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- b) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;
- c) parchi di divertimento;
- d) spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo;
- e) locali multiuso, ovvero adibiti occasionalmente ad attività di trattenimento o spettacolo ed ordinariamente adibiti ad altra attività;
- f) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- g) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- h) piscine natatorie pubbliche con postazioni per lo stazionamento del pubblico.

ART. 4 ATTIVITA' NON SOGGETTE AL PARERE DELLA COMMISSIONE

1. Non sono soggetti al parere di agibilità da parte della Commissione comunale:

- a) i locali, strutture ed impianti con capienza superiore a quella indicata all'art. 3 commi 1 e 2, per i quali è competente la Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'art. 142 del R.D. n. 635/1940;
- b) i luoghi ed allestimenti all'aperto destinati a pubblico spettacolo o a manifestazioni varie, anche in presenza di palchi o pedane di qualsiasi altezza, purché siano privi di strutture per lo stazionamento o il contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, etc.) e le attrezzature elettriche e di amplificazione siano a questo non accessibili (Parere Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. P529/4109 del 02.07.2003);
- c) le singole attrazioni di spettacolo viaggiante, anche riunite in numero non superiore a sette;
- d) le sale convegni e sale riunioni, le mostre ed esposizioni, le sagre, le fiere ed i mercati, purché non vi si svolgano attività di trattenimento e spettacolo al pubblico;
- e) i circoli privati con eventuali attività di trattenimento e spettacolo nei confronti dei soli associati;
- f) le piccole attività di trattenimento e spettacolo, di cui all'articolo 69 del TULPS, all'interno di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, quali piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per dj senza l'apprestamento stabile di spazi ed attrezzature a ciò destinati, compresi brevi e sporadici episodi di ballo intrapreso spontaneamente dagli avventori, senza alcuna previsione, organizzazione, pubblicità;
- g) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- h) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiore ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità;
- i) i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, relativamente ai quali il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, o nell'albo degli architetti, o nell'albo dei periti industriali, o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

2. L'assenza di competenza della Commissione non esonera dall'obbligo di munirsi delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 TULPS ove sussistano attività di trattenimento e spettacolo

ART. 5 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, ai sensi dell'art. 80 del R.D. n. 773/1931, verifica la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo di cui all'art. 3.

2. In particolare la Commissione, ai sensi dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento TULPS) provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo

e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7.2.1992, n. 150 e Legge 13.12.1998, n. 426);

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

f) stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art.3 del presente regolamento, l'entità del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22.02.1996.

3. La commissione è inoltre competente in materia di registrazione ed assegnazione del codice identificativo delle attrazioni di spettacolo viaggiante, ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 6 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è così composta:

a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;

c) dal Dirigente medico dell'Azienda USL o da un medico dallo stesso delegato;

d) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;

e) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

f) da un esperto di elettrotecnica.

2. Qualora, ad avviso del Presidente della Commissione, risulti necessario in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, alla Commissione sono aggregati, limitatamente al singolo procedimento, un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, compresi, all'occorrenza, delegati del CONI e della Sovrintendente alle Belle Arti.

3. Ai sensi dell'art. 141 del R.D. 635/1940 quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è necessaria una relazione tecnica di un tecnico esperto dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

4. A richiesta possono far parte della commissione:

a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. Ciascuno dei soggetti indicati al comma 1 designa un supplente che partecipa alle sedute qualora il titolare, o suo delegato, non possa intervenire.

6. La Commissione è nominata dal Sindaco, rimane in carica tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina di quella nuova.

ART. 7 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con avviso scritto da inviare in via telematica, a cura del segretario a tutti i componenti almeno 10 giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto.

2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della licenza vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita

la disponibilità dei componenti la Commissione.

3. L'avviso di convocazione, contiene la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare.

4. L'avviso è inviato, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente della Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.

5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

6. Il richiedente il provvedimento finale è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega che deve essere acquisita agli atti della Commissione, nonché presentare memorie e/o documenti.

7. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.

ART. 8 RIUNIONI

1. Salvo sia diversamente indicato nella lettera di convocazione, la Commissione si riunisce presso il Comune di Lucoli.

2. Le riunioni sono valide in presenza di tutti i componenti di cui all'art. 6 commi 1 e 2.

3. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedure Civile.

4. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere.

6. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

7. La Commissione effettua i sopralluoghi concordando, ove possibile, date ed orari con gli interessati.

ART. 9 PARERI E VOTAZIONI

1. Il parere della Commissione relativo ai progetti o ai sopralluoghi è adottato con l'intervento di tutti i componenti necessari, salve le ipotesi di cui ai commi seguenti.

2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente necessario, il parere della Commissione comunale si intende validamente espresso qualora tale componente faccia pervenire preventivamente il proprio parere al Presidente.

3. Se l'impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi riguarda il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato, detto Comandante delega un professionista iscritto negli elenchi di cui alla Legge n. 818/1984.

4. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento a carattere temporaneo in cui non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti e tenuto conto del ruolo del componente assente, decide se emettere comunque parere della Commissione o disporre nuovo sopralluogo.

5. La Commissione esprime parere articolato in relazione ai singoli argomenti trattati. Il parere è positivo solo se si sono espressi in tal senso tutti i componenti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3.

ART. 10 VERBALE DI RIUNIONE

1. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione che è firmato da tutti i componenti presenti.

2. Nel verbale sono riportati:

a) la concisa esposizione dei lavori svolti e delle determinazioni assunte;

b) i nomi dei componenti presenti;

c) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;

d) gli eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;

e) le eventuali dichiarazioni di voto;

f) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente disposte

ART. 11 COMMISSIONE RISTRETTA DI CONTROLLO

1. In conformità a quanto previsto all'art. 141, comma 1, lett. e) e 141 bis, comma 9 del R.D. 635/1931, il Presidente, sentita la Commissione, può con proprio provvedimento, individuare i componenti delegati ad effettuare i controlli con frequenza, comprendenti almeno il Dirigente medico o altro medico suo delegato ed il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato o altro tecnico del luogo.
2. I componenti di cui al comma 1 costituiscono la Commissione ristretta cui è demandato il compito di effettuare, con frequenza ed eventualmente secondo un piano periodico, il controllo del rispetto delle disposizioni di legge o impartite dalla Commissione, indipendentemente da procedimenti amministrativi in corso.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti operati dalla Commissione ristretta è comunicato a tutti i componenti la Commissione e si intende da questa ratificato ove non pervenga al Presidente motivato parere contrario da parte di uno o più dei suoi membri entro cinque giorni dalla ricezione.
4. L'intervento della commissione di controllo può essere richiesto dal Responsabile della Polizia Amministrativa anche al di fuori di specifici procedimenti amministrativi.

ART. 12 PROCEDIMENTO ORDINARIO CON RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

1. Chi intenda ottenere una licenza di pubblico spettacolo di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS ne inoltra istanza al SUAP, allegando in duplice copia la documentazione prevista dagli allegati al presente regolamento.
2. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti, oltre quelli indicati nell'apposito elenco, in relazione alla particolare caratteristica dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.
3. Il SUAP, verificata la regolarità formale e la completezza dell'istanza, convoca d'ufficio la Commissione per l'esame del progetto che deve aver luogo non oltre 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. Le istanze sono corredate della documentazione a firma di tecnico abilitato nonché da indicazione degli estremi del parere del Comando Vigili del Fuoco qualora l'attività rientri tra quelle soggette al D.M. 16.02.1982, o si svolga in locali o aree per le quali è stato rilasciato un certificato prevenzione incendi.
5. Qualora la Commissione o il SUAP riscontrino carenze documentali, quest'ultimo ne dà comunicazione al richiedente, con interruzione dei termini del procedimento, assegnando congruo termine per l'integrazione o rettifica, decorso inutilmente il quale l'istanza è dichiarata irricevibile.
6. L'esito dell'esame progetto da parte della Commissione e le eventuali prescrizioni da questa impartite è comunicato all'interessato che, al fine di consentire il sopralluogo di verifica, dà comunicazione alla Commissione dell'ultimazione dei lavori e dell'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni della Commissione.

ART. 13 PROCEDIMENTO ORDINARIO CON RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

1. Nel caso di spettacoli, manifestazioni ed eventi di carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 1 a 5, nonché da quanto disposto dai commi che seguono.
2. Il sopralluogo della Commissione è effettuato, in data ed orario da concordare con l'interessato o suo tecnico delegato, dopo che sono state allestite e montate tutte le attrezzature e le strutture e, per quella occasione, l'interessato predispone e mette a disposizione della Commissione:
 - a) dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - b) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;
 - c) certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.
3. Nel caso di allestimenti temporanei con capienza inferiore a 200 persone l'interessato, prima dell'inizio dello spettacolo, trasmette al Suap, telematicamente o in orario di apertura, o altrimenti all'Ufficio di Polizia Amministrativa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - b) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;
 - c) certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.
4. In tema di emissioni rumorose delle manifestazioni di pubblico spettacolo si applicano:
- a) la legge n. 447/1995;
 - b) la legge regionale 17.07.2007 n. 23;
 - c) la DGR n. 770/P del 14.11.2011;
6. E' fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 14 per gli allestimenti temporanei ricorrenti.

ART. 14 ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO NON OLTRE DUE ANNI DALLA VERIFICA DI AGIBILITA'

1. Fatta salva la facoltà di controllo e salvo che per la natura dei luoghi il Responsabile SUAP o dell'Ufficio Polizia Amministrativa o la Commissione non ritengano necessaria una nuova verifica delle condizioni di sicurezza, questa non è effettuata per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia stato già espresso parere di agibilità in data non anteriore a due anni rispetto a quella di inizio della manifestazione, purché l'allestimento della stessa non sia modificato rispetto a quello già stato oggetto di verifica.
2. L'assenza di modifiche rispetto alla situazione già verificata è oggetto di dichiarazione congiunta del richiedente l'autorizzazione e di un tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante altresì il rispetto di eventuali prescrizioni a suo tempo impartite in sede di verifica di agibilità.
3. Non sono considerate modifiche degli allestimenti, impianti ed attrezzature le variazioni palesemente ininfluenti ai fini della sicurezza, come da espressa dichiarazione del tecnico.
4. Effettuato l'allestimento della manifestazione e prima del suo inizio l'interessato trasmette all'Ufficio di Polizia Amministrativa:
 - a) dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - b) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;
 - c) certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di aggregazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante (luna park) per le quali è sempre operata la verifica di agibilità

ART. 15 ALLESTIMENTI TEMPORANEI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE CHE SI CONCLUDONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO

1. L'effettuazione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo che si svolgono nell'arco di una sola giornata e si concludono entro le ore 24.00 della medesima è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (s.c.i.a.), ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/90, sostitutiva della licenza di cui agli articoli 68 o 69 del TULPS.
2. Alla s.c.i.a. è allegata relazione tecnica, redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche nonché, ricorrendone i presupposti, il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti ed antincendio nel caso di locali ed impianti con capienza superiore a 100 persone.
Dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 a firma di tecnico abilitato evidenziante:
 - l'area che verrà utilizzata per la manifestazione;
 - la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
 - l'ubicazione dei palchi;
 - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili.

- b) dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - c) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;
 - d) certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.
 - e) documentazione prevista dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 11001/1/110/(10) recante disposizioni in materia di "safety e security";
4. La s.c.i.a. dovrà essere inoltrata almeno 5 giorni lavorativi prima della manifestazione. Il mancato rispetto dei termini di presentazione comporterà l'irricevibilità della stessa.

ART. 16 SUBINGRESSO NELLE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Il trasferimento della proprietà o della gestione di locali e complessi di pubblico spettacolo con modifica, anche parziale, dello stato dei luoghi, impianti ed attrezzature, anche tecnologiche, è soggetto alle procedure di cui agli articoli 3 o 12, a seconda della capienza.
2. In caso di cambio di titolarità o gestione senza modifiche dello stato dei luoghi, impianti ed attrezzature, anche tecnologiche, rispetto alla più recente verifica di agibilità della Commissione, attestata da tecnico, la ripresa dell'attività a nome del nuovo titolare non necessita di nuova verifica di agibilità.
3. E' fatta salva la facoltà di controllo di cui all'articolo 11.
4. Nell'ipotesi di mutamento di titolarità di soggetto organizzatore di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, dopo l'inoltro della domanda di autorizzazione, le successive fasi del procedimento sono curate dall'avente causa, attestando gli estremi dell'atto notarile di cessione.
5. La modifica del soggetto organizzatore di una manifestazione a carattere temporaneo prima dell'inizio della stessa, è resa nota al Suap con comunicazione congiunta del precedente e successivo soggetto organizzatore che prosegue l'eventuale iter procedurale.

ART. 17 COMPENSI E SPESE DI VERIFICHE E SOPRALLUOGO

1. La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, del rappresentante del CONI, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non dà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, ai sensi dell'articolo 1, comma 440 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
2. Ai sensi dell'articolo 144 del R.D. n. 635/1940 le spese per l'attività di funzionamento, verifica e di sopralluogo della Commissione sono poste a carico del soggetto che ne chiede l'intervento, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
3. L'attestazione dell'avvenuto versamento, è allegata alla domanda di cui all'articolo 12.
4. Le spese per le verifiche, l'esame dei progetti, i sopralluoghi e in generale l'attività della Commissione non sono dovute per le manifestazioni e gli spettacoli temporanei organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale.

ART. 18 TUTELA DEL LAVORO

1. Ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento si applicano le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" nelle ipotesi indicate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 22 luglio 2014.

ART. 19 RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A MEZZO PEC O IN DUPLICE COPIA SE PRESENTATA IN FORMA CARTACEA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO:

1. Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983 a firma di un tecnico abilitato, comprensivi di:

a) planimetria in scala 1:1000 o 1:1500 dalla quale risulti:

- l'ubicazione del fabbricato;
- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
- la destinazione delle aree circostanti;
- il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, saracinesche di manovra, serbatoi ecc.);

b) piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 del locale in progetto, evidenzianti:

- la destinazione d'uso di ogni ambiente pertinente e non;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- ubicazione dei servizi igienici;

N.B. in caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi);

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di spettacolo e/o intrattenimento;
- l'affollamento previsto;
- l'ottemperanza alla normativa prevista dalla regola tecnica allegata al D.M. 19.08.1996;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal D.M. 26.06/1984;
- requisiti di resistenza a fuoco degli elementi strutturali(ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;

3. Progetto dell'impianto idrico antincendio e di segnalazione incendi ove previsto;

4. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di un tecnico abilitato, comprendente:

- schema a blocchi con indicazione del punto di alimentazione, quadri elettrici e loro numerazione ed i cavi di collegamento;
- disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;

5. Schemi e relazione degli impianti di condizionamento estivo e invernale;

6. Relazione sull'impatto acustico secondo le modalità previste dal DPCM del 14.11.97;

N.B. Per l'attività di pubblico spettacolo e intrattenimento dei locali con capienza superiore a 100 posti, il predetto progetto e la relativa documentazione tecnica dovrà essere presentato contestualmente anche al Comando Vigili del Fuoco per il proprio parere di competenza come previsto al punto 83 dell'allegato al D.M. 16.02.1982.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A MEZZO PEC O IN DUPLICE COPIA SE PRESENTATA IN FORMA CARTACEA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

1. Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera in fase di validità, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e di posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione, nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti;
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui alla legge 46/90 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice;
3. Copia del certificato di collaudo statico di tutte le strutture a firma di un tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune;
4. Collaudo dell'impianto di segnalazione incendi ove previsto;
5. Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio;

N.B. Contestualmente alla richiesta di sopralluogo, dovrà essere prodotta al Comando VV.F. la richiesta di rilascio del certificato prevenzione incendi con gli allegati previsti dal D.M. 16 febbraio 1982. In ottemperanza di quanto sopra indicato dovrà essere prodotta alla Commissione Comunale la ricevuta rilasciata dal Comando Vigili del Fuoco.

MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A MEZZO PEC O IN DUPLICE COPIA SE PRODOTTA IN FORMA CARTACEA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO:

1. Planimetria in scala 1:1000 o 1:1500 a firma di un tecnico abilitato evidenziante:
 - l'area che verrà utilizzata per la manifestazione;
 - la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
 - l'ubicazione dei palchi, "americane", stands, tensostrutture, bombole di gas, giostre, attrazioni;
 - la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi;
 - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
 - l'ubicazione dei servizi igienici;

N.B. Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione.

2. Relazione tecnica descrittiva a firma di un tecnico abilitato, evidenziante:
 - il tipo di manifestazione e la modalità di svolgimento;
 - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14.09.1961 ove previsto;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dal D.M. 26.06.1984;

STRUTTURE

3. Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata firmata da un tecnico abilitato.
4. Dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti.
5. Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie e altezza) di tutte le strutture installate.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A MEZZO PEC O IN DUPLICE COPIA ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO

1. Certificato di collaudo statico a firma di un tecnico abilitato per i palchi e per tutte le altre strutture installate;
2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, a firma di un tecnico abilitato;
3. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui alla legge n. 46/90 a firma della ditta installatrice e/o verbale di collaudo a firma di un tecnico abilitato;
4. Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo posti in opera in fase di validità, corredati dalla rispettiva dichiarazione di conformità;
5. Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas alle norme UNI-CIG.

IMPIANTI SPORTIVI CON CAPIENZA SUPERIORE A 100 POSTI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A MEZZO PEC O IN DUPLICE COPIA SE PRESENTATA IN FORMA CARTACEA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO:

1. Elaborati grafici redatti con simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

- planimetria in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
- piante in scala 1:100 ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
- sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e Prospetti, in scala 1:100.

N.B - in caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di attività sportiva;
- l'affollamento previsto;
- l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18.3.1996;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal D.M. 26.6.1984;
- requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare Ministeriale n.91 del 14.9.1961;
- descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda.

3. Progetto dell'impianto idrico antincendio e di segnalazione incendi ove previsto.

4. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:

- schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art.4 della legge 5.11.1971 n.1086 e sue successive modificazione e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art.4 della legge medesima.

- le caratteristiche termoigrometriche garantite;
- la quantità di aria esterna immessa per ogni persona;
- le caratteristiche della filtrazione dell'aria.

6. Relazione sull'impatto acustico secondo le modalità previste dal DPCM del 14.11.1997.

7. Parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 Febbraio 1939, n. 302 e successive modificazioni.

N.B. - Il predetto progetto e la relativa documentazione tecnica, di cui ai punti da 1 a 5 dovrà essere presentato contestualmente anche al Comando Vigili del Fuoco per il proprio parere di competenza, come previsto al punto 83 dell'allegato al D.M. 16.2.1982.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN DUPLICE A MEZZO PEC O COPIA SINGOLA SE PRESENTATA IN FORMA CARTACEA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

1. Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera in fase di validità, corredati della dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e di posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti.

2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui alla legge 46/90 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.

3. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche ove necessario.

4. Copia del Certificato di Collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.

5. Collaudo dell'impianto di segnalazione incendi ove previsto.

6. Collaudo dell'impianto idrico antincendio evidenziante la portata e la pressione dello stesso e relativa dichiarazione di conformità.

7. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità.

N.B.

1. Su specifica richiesta della Commissione Comunale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da tecnico abilitato.

2. Contestualmente alla richiesta di sopralluogo, dovrà essere prodotta al Comando VV.F. la richiesta di rilascio del certificato prevenzione incendi con gli allegati previsti dal D.M. 4 Maggio 1998 per le attività soggette al controllo della prevenzione incendi, di cui al D.M. 16 Febbraio 1982. In ottemperanza di quanto sopra indicato dovrà essere prodotta alla Commissione Comunale la ricevuta rilasciata dal Comando Vigili del Fuoco.

MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO TEATRI TENDA

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A MEZZO PEC O IN DUPLICE COPIA SE PRESENTATA IN FORMA CARTACEA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO:

1. Planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici circostanti la cui distanza di rispetto non dovrà essere inferiore a 20 mt. a firma di tecnico abilitato evidenziante inoltre:

- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili.
- L'ubicazione del generatore di calore.

2. Planimetria in scala 1:100 del locale a firma di tecnico abilitato, evidenziante;

- l'affollamento previsto;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
- l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
- l'ubicazione dei servizi igienici.

3. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare Ministeriale n.91 del 14.9.1961;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dal D.M. 26.6.1984.

4. Progetto dell'impianto idrico antincendio ove previsto;

STRUTTURE

5. Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata firmata da tecnico abilitato indicante:

- i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
- i carichi e i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- le modalità di ancoraggio e/o di controvento.

6. Dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti.

7. Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie e altezza) e strutturali di tutte le strutture installate.

N.B. : nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente , relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

IMPIANTO ELETTRICO

8. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:

- schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi)
- schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni -disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

RUMORI

9. Richiesta di deroga alle autorità competenti o autocertificazione del rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente.

10. Relazione degli impianti di riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano evidenziato tra l'altro il posizionamento del generatore di calore rispetto alla struttura a tenda.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A MEZZO PEC O IN COPIA SINGOLA ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

1. Certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato per i palchi di altezza superiore a m. 0,80 e per tutte le altre strutture installate.

2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, a firma di tecnico preposto dalla ditta installatrice.

3. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui alla legge 46/90 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato a firma di tecnico abilitato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. Nel caso di impianto elettrico derivato da impianto fisso esistente dovrà essere rilasciata da tecnico abilitato una dichiarazione attestante che l'impianto nel suo complesso, a partire dal punto di alimentazione dell'impianto fisso, è rispondente alle norme vigenti. Dovrà inoltre essere sempre disponibile la dichiarazione di conformità dell'impianto fisso e la documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.

4. Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo posti in opera in fase di validità, corredati della rispettiva dichiarazione di conformità e da una dichiarazione da cui risulti che le condizioni di impiego e di posa in opera di detti materiali sono conformi a quelle indicate sui rispettivi certificati di omologazione nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti.

**MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO CIRCHI –
SPETTACOLI VIAGGIANTI**

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A MEZZO PEC O IN DUPLICE COPIA SE PRESENTATA IN FORMA CARTACEA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO:

Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M.30.11.1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

1. Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante:

- l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti;
- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
- la distanza tra le attrazioni e i tendoni, che non dovrà essere inferiore a mt.6;
- l'ubicazione del generatore di calore;
- l'ubicazione dei servizi igienici.

2. Planimetria in scala 1:100 del locale a firma di tecnico abilitato, evidenziante;

- l'affollamento previsto;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
- l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
- l'ubicazione dei servizi igienici;

3. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- le misure adottate per la prevenzione degli incendi;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dal D.M. 26.6.1984;

STRUTTURE

4. Descrizione generale di ogni tipologia di struttura eventualmente installata (con esclusione delle giostrine e dei padiglioni, per le quali si procederà ad acquisire la documentazione necessaria in sede di sopralluogo) firmata

da tecnico abilitato indicante:

- i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
- i carichi e i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- le modalità di ancoraggio e/o di controvento.

5. Dichiarazione di idoneità delle strutture suddette ai carichi previsti.

6. Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie e altezza) e strutturali di tutte le strutture installate.

N.B.: nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

IMPIANTO ELETTRICO

7. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:

- schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

8. Dichiarazione dell'esercente di essere in possesso del nulla osta di Agibilità Ministeriale di cui alla legge 18 Marzo 1968 n. 337;

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A MEZZO PEC O IN COPIA SINGOLA ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

1. Certificato di collaudo a firma di tecnico abilitato riguardante l'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici di ogni singola attrazione installata (giostre e padiglioni).
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui alla legge 46/90 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice e/o verbale di collaudo a firma di tecnico abilitato. La predetta dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva degli allegati obbligatori e del progetto dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato e della relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. Nel caso di impianto elettrico derivato da impianto fisso esistente dovrà essere rilasciata da tecnico abilitato una dichiarazione attestante che l'impianto nel suo complesso, a partire dal punto di alimentazione dell'impianto fisso, è rispondente alle norme vigenti. Dovrà inoltre essere sempre disponibile la dichiarazione di conformità dell'impianto fisso e la documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.
3. Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo posti in opera in fase di validità, corredati della rispettiva dichiarazione di conformità e da una dichiarazione da cui risulti che le condizioni di impiego e di posa in opera di detti materiali sono conformi a quelle indicate sui rispettivi certificati di omologazione nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove richiesti dalle vigenti norme.